



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA  
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Renato Cameli  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 3066/2016 promossa da:

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), [REDACTED]  
(c.f. [REDACTED]), elettivamente domiciliati in Pavia [REDACTED]  
presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che li rappresenta e difende come da mandato a  
margine dell'atto di citazione e che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in  
atti

ATTORI

contro

[REDACTED] (C.F.  
[REDACTED]), elettivamente domiciliata in Pavia [REDACTED] presso lo studio  
dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente  
all'avvocato [REDACTED] del foro di Milano, come da delega in calce  
alla comparsa di costituzione e risposta, e che hanno dichiarato di voler ricevere  
comunicazioni come in atti



CONVENUTO

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'11 ottobre 2018 e fogli trasmessi in via telematica e in particolare:

per gli attori [REDACTED] e [REDACTED] *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: 1. Accertare e dichiarare nullità parziale del contratto di mutuo nelle pattuizioni richiamate in narrativa e le sue conseguenze come in essa. 2. Pertanto per l'effetto condannare l'Istituto a ripetere a parte attrice gli interessi usurari versati e non dovuti nella misura accertata in corso di causa, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria del dovuto al saldo effettivo. 3. In via di subordine vista l'assenza di ISC ed accertata l'evidente indeterminatezza del tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB con conseguente sostituzione del tasso contrattuale con quello previsto dal successivo comma 7 del medesimo articolo, con rideterminazione quindi di quanto dovuto per interessi alla Banca, nella misura che verrà accertata in corso di causa, con condanna della convenuta alla ripetizione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 4. In ogni caso dichiarare la liberazione del fideiussore, terzo datore di ipoteca, da qualsiasi garanzia anche futura verso la Banca. 5. Con condanna di spese e compensi di causa.”*

per la convenuta [REDACTED]. *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, così giudicare: NEL MERITO: In via principale - Accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dall'attrice nei confronti del [REDACTED] confermare la legittimità del contratto di mutuo e dei relativi addebiti contabilizzati, respingere le domande proposte col presente giudizio e dichiarare che nulla è dovuto agli attori a qualsivoglia titolo e/o ragione. IN VIA ISTRUTTORIA: - si richiamano qui integralmente le osservazioni svolte dal consulente di parte alla CTU comunque svolta; IN*



*OGNI CASO: - con vittoria di spese, diritti e onorari. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali ed ulteriori domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte.”*

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.5.2016, i sig.ri [redacted] e [redacted] evocavano in giudizio la Banca [redacted] al fine di far accertare il carattere usurario dei tassi di interesse previsti del contratto di mutuo stipulato con [redacted] e poi ceduto all' istituto di credito convenuto e, quindi, di ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto nonché, in via subordinata, in ragione dell'indeterminatezza del tasso di interesse previsto, la rimodulazione del piano di pagamento ex art. 117 TUB e , infine, la liberazione del terzo datore di ipoteca.

Gli attori a supporto delle proprie deduzioni, rilevavano che: in data 30.11.2000 la sig. ra [redacted] aveva stipulato contratto di mutuo con [redacted] poi ceduto a [redacted] (rep. [redacted] racc. [redacted] rogito notaio [redacted] per l'importo di € 180.759,81 (£ 350.000.000,00) da restituirsi in 30 rate semestrali posticipate; il contratto era assistito da garanzia ipotecaria concessa dal sig. [redacted] terzo datore di ipoteca e fideiussore; il tasso di interesse era stabilito in misura variabile e, almeno inizialmente, pari al 5,95% annuo; il tasso di mora era pari al 10,5% annuo; il tasso soglia era pari al 9,945% ; il tasso di mora, singolarmente considerato, superava il tasso soglia; il tasso effettivo di mora (T.E.M.O.) era pari al 25,0301% superiore sia al tasso soglia sia a quello calcolato computando la maggiorazione della Banca D'Italia; mancava l'indicazione dell'ISC/TAEG; il mutuo era caratterizzato da usura ab origine, come attestato da elaborato peritale allegato; gli interessi di mora, unitamente alle altre spese, dovevano essere inseriti nel computo del TEG ai sensi della l. 108/1996, nonché dell'art. 644 c.p. e come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito; pertanto, ex art. 1815 c.c. secondo comma dovevano essere oggetto di restituzione gli interessi già versati, convertendosi il mutuo in finanziamento gratuito; in ogni caso il contratto non indicava l'ISC e quindi il saldo doveva essere ricalcolato ex art. 117 TUB



Si costituiva l'istituto di [REDACTED], contestando quanto ex adverso dedotto e nel merito eccependo che: il mutuo era stato estinto un anno prima dell'introduzione del giudizio e non era mai stato oggetto di contestazione; l'operazione di mera sommatoria dei tassi previsti per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori, al fine di accertare il superamento del tasso di usura, era illogica ed errata, come già evidenziato dalla giurisprudenza; gli interessi moratori erano comunque irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'usura; gli interessi moratori dovevano comunque essere raffrontati con il tasso soglia così come maggiorato secondo il criterio di Banca d'Italia; pur in caso di usurarietà del tasso di mora, il tasso corrispettivo era valido ed efficace; come già rilevato da giurisprudenza di merito, le contestazioni al calcolo fondate su criteri diversi rispetto a quelli di Banca D'Italia non erano attendibili.

Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e CTU, all'udienza dell'11.10.2018, i difensori insistevano nelle rispettive conclusioni; all'esito dell'udienza il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ai sensi dell'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Nel merito, in punto di fatto, costituisce circostanza non controversa tra le parti e debitamente documentata che in data 30.11.2000 la sig.ra [REDACTED] aveva stipulato contratto di mutuo con [REDACTED] poi ceduto a [REDACTED], (rep. [REDACTED] racc. [REDACTED] rogito notaio [REDACTED] per l'importo di € 180.759,81 (£ 350.000.000,00) da restituirsi in 30 rate semestrali posticipate; il tasso di interesse era stabilito in misura variabile e, almeno inizialmente, pari al 5,95% annuo; il tasso di mora era pari al 10,5% annuo; il tasso soglia, al momento della stipula, era pari al 9,945%; il citato contratto di mutuo era sottoscritto anche assistito dal sig. [REDACTED] quale fideiussore e terzo datore di ipoteca (doc.1)

Parimenti non controverso e debitamente documentato che il citato contratto era stato estinto tra le parti al momento dell'introduzione del giudizio (doc. 3 parte attrice).

Premessa tale ricostruzione in ordine agli elementi essenziali del rapporto negoziale, ai fini della risoluzione della controversia, si premette che, secondo ormai prevalente



orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si intende prestare adesione, “*ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. si considerino usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo e quindi anche a titolo di interessi moratori*” (in termini Cass. 9.1.2013 n. 350; nello stesso senso recentemente Cass. 6.3.2017 n. 5598 Cass. 4.10.2017 n. 23192)

A tal proposito, in senso contrario, autorevole dottrina e un significativo orientamento della giurisprudenza di merito predicano l'ontologica estraneità degli interessi di mora alla disciplina normativa dell'usura e, dunque, l'inapplicabilità ad essi sia della legge 108/1996 sia, conseguentemente, dei profili sanzionatori ex art. 644 c.p. e 1815 secondo comma c.c.: tale tesi, non priva di fondamento, si giustificherebbe, tra l'altro, in ragione della funzione specifica di tali interessi, riconosciuta come strumento risarcitorio e sanzionatorio a carico dell'inadempiente, non costituendo, viceversa, questi ultimi corrispettivo ovvero remunerazione del finanziamento sul piano *strictu sensu* giuridico (*ex multis* Trib. Roma 7.5.2015 n. 9168; Trib. Napoli 12.2.2014; nello stesso senso Trib. Milano 29.11.2016 n.13719 secondo cui “*Gli interessi di mora sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo la modalità di calcolo (il rapporto di un tasso a un capitale) ma integrando per il resto un risarcimento del danno in via forfetaria... Comunque sia, l'impostazione volta a qualificare come costo del credito l'interesse moratorio appare erronea, perchè solo una visione economicistica, volta a ricomprendere siccome <<costo>> di un prestito gli interessi di mora può obliterare la differenza di funzione tra i due tipi di interessi che è I) nella natura delle cose..II) nel punto di vista del legislatore e III) anche nella definizione legislativa della mora, che sub art. 117 c. 4 TUB viene definita come un <<maggiore onere>> in contrapposizione letterale al <<prezzo>> e <<condizioni praticate>>*”; ancora recentemente, pur a seguito della giurisprudenza di legittimità in senso contrario, Trib. Modena, 02.02.2018 n.186 secondo cui” *da ritenere preferibile l'opinione per la quale gli interessi moratori non vanno calcolati ai fini del divieto di usura; invero, detta opinione è maggiormente coerente alla natura degli interessi moratori, che non hanno la funzione di corrispettivo al godimento di*



*una somma di denaro, bensì funzione di risarcimento, e la nozione di usura richiama l'idea di un'eccessiva utilità ricavata soltanto direttamente dal prestito del denaro"; Trib. Bologna, , 06.03.2018, n. 20222; Trib. Roma, 19.02.2018, n. 3236 che, in aperto contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato come "il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole, non appare condivisibile in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfetaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria".)*

Tale ultimo orientamento, tuttavia, pur autorevolmente sostenuto e fatto proprio anche da recenti pronunce di merito, deve considerarsi superato dalla recente giurisprudenza di legittimità, e comunque, non risulta condivisibile sia per la sussistenza di ragioni giuridiche maggiormente convincenti alla base del primo orientamento sopra evidenziato, sia per le aberranti conseguenze, sul piano fattuale e concreto, che l'adesione ad esso comporterebbe.

Sotto un profilo, infatti, è stato correttamente evidenziato che *"in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324)".* (in termini , con giurisprudenza citata Cass. 6.3.2017 n. 5598); con successiva pronuncia, è stato ulteriormente esplicito dalla Cassazione, sul punto che *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore"* (Cass. 4.10.2017 n. 23192; nello stesso senso Cass. 5.4.2017, n. 8806 che evidenzia la *"centralità sistematica"* dell'art. 644 c.p. in relazione alla definizione di usura; nel merito



altresì Corte di Appello di Venezia 18.2.2013 n. 342 secondo cui “L'art. 1815, co. II, C.C., esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e a seguito della revisione legislativa ... esso prevede la conversione forzata del mutuo usurario in mutuo gratuito ... la sanzione così stabilita dell'abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, con la sola esclusione del caso in cui i rapporti contrattuali presupposti dall'applicazione degli interessi fossero già esauriti alla data dell'entrata in vigore della Legge n. 108/96 “; nel merito altresì recentemente ex multis Trib. Locri, 03.03.2018, Trib. Firenze, 13.02.2018; Trib.Bari, , 02.02.2018, in cui con articolata motivazione viene rilevato come “...ancorché agli interessi moratori venga assegnata dall'ordinamento una funzione sanzionatoria all'inadempimento del debitore, ciò non di meno il ritardo colpevole non può giustificare un'obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge n. 108/1996. E' vero che la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale, ma è altrettanto vero che la stessa legge n. 108/96 tende ad assicurare una copertura completa dall'usura, estesa a tutti i costi dell'operazione di credito: dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali.”)

Sul piano eminentemente fattuale-applicativo, inoltre, postulare non solo una rigida distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, giustificata da diversa disciplina negoziale e giuridica, ma, addirittura, un'estraneità dei secondi rispetto ai primi nonché, congiuntamente, l'irrilevanza degli interessi moratori rispetto alla verifica del superamento del tasso soglia, consentirebbe la facile elusione della legislazione in materia anti usura, di carattere imperativo, e rispondente a tutela di interessi pubblicistici; il citato tasso soglia, ad esempio, potrebbe essere facilmente superato mediante predisposizione di clausole negoziali *ad hoc* e la contestuale previsione di interessi moratori abnormi a fronte di meri ritardi minimi nel pagamento.

In ragione di quanto esposto, pertanto, ad avviso del Tribunale, gli interessi di mora rilevano ai fini del computo e della valutazione del rispetto della normativa in materia di usura.



Premessa tale rilevanza sul piano giuridico, risulta tuttavia erronea ed infondata la tesi della sommatoria *sic et simpliciter* del tasso previsto a titolo di interesse corrispettivo con quello stabilito in conseguenza di una mora, come dedotta da parte attrice nei propri scritti difensivi (cfr. atto di citazione pag. 2 e ss. e in particolare, pag., 4 ove si definisce il “tasso complessivo come quello che si viene a generare dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori”) e nella perizia di parte depositata (cfr. doc.2 ): tale impostazione metodologica è, anzitutto, priva di alcun pregio giuridico e, in secondo luogo, errata sotto il profilo matematico.

In via preliminare, sul punto, si evidenzia che la stessa giurisprudenza di legittimità sopra esposta, ormai maggioritaria, e a cui tale Tribunale intende aderire, non esprime, in alcun passaggio motivazionale delle rispettive pronunce, alcuna argomentazione giuridica a sostegno di una sommatoria dei tassi di interesse ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.

In senso contrario a tale soluzione, milita, in primo luogo, la diversità giuridica, sul piano strutturale e funzionale, degli interessi corrispettivi rispetto ai moratori, come sopra evidenziata anche dalla stessa giurisprudenza di merito favorevole all’inclusione degli interessi moratori tra i costi del credito: tale diversità, se da un lato non giustifica l’irrelevanza dei tassi moratori ai fini dell’accertamento del rispetto della normativa in materia di usura, impedisce che possa essere eseguita una mera sommatoria ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.

In secondo luogo, coerentemente con la diversità sopra evidenziata, come rilevato da maggioritaria e preferibile giurisprudenza di merito “*l’usuraietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un ‘non tasso’ od un ‘tasso creativo’, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (Tribunale Reggio Emilia 6 ottobre 2015; ed in tal senso anche Tribunale Torino 14 maggio 2015, Tribunale Padova 27 gennaio 2015, Tribunale Milano 3 dicembre 2014)*” (in termini, con giurisprudenza citata Trib. Bergamo 25.2.2016 n. 734;





recentemente Trib. Roma 12.2.2018 n.3181; Trib Napoli, 09.02.2018, n. 1476 secondo cui *“Anche a voler ritenere che la pattuizione di interessi moratori usurari renda nulla ogni pattuizione contrattuale degli interessi, anche di quelli corrispettivi, non può però ritenersi che si debba considerare un tasso composto risultante dall'applicazione degli interessi moratori su quelli corrispettivi... quindi è lecito applicare gli interessi moratori, con un proprio tasso autonomo, sui corrispettivi pagati in ritardo, e ciò non dà vita ad un interesse composto da prendere in considerazione ai fini del rispetto della soglia dell'usura”*).

In terzo luogo, unitamente alla citata alternativa, rileva altresì la considerazione che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dipende da questo, risultano determinati in base a rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito) (su tale aspetto in particolare *ex multis* Trib. Milano 16.2.2017 n. 1906; Trib. Monza 26.2.2018 n. 586 secondo cui *“non è possibile far discendere l'usurarietà dal raffronto tra dati disomogenei: il tasso dell'interesse moratorio ed il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che tiene conto soltanto degli interessi corrispettivi”*; Trib di Mantova 8.3.2018 n.181 secondo cui *“i TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia (che includono il tasso nominale e tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito) non comprendono gli interessi di mora, come espressamente indicato nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze”*; recentemente lo stesso Tribunale di Milano ha ribadito che *“Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (l. 108/1997), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico perché si sommano entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse; infatti, il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata - in tutto o in parte - in ritardo. Per questo motivo, la somma dei meri tassi nominali non esprime il costo dell'intero credito. Infatti, una volta calcolata la somma dovuta a titolo di mora su una rata è necessario rapportarla in termini proporzionali all'entità dell'intero credito, così come analiticamente spiegato nella ord.*



*Tribunale Milano 28.1.2014 giud. Cosentini e sent. Tribunale Milano 17.7.2017 giud. Nobili)*” in termini Trib Milano, 09.11.2017 n. 11275)

In quarto luogo, si evidenzia che, operando una mera sommatoria, si perverrebbe a conclusioni aberranti nella relativa applicazione del principio, al pari di quanto avverrebbe nel caso in cui i tassi moratori fossero, al contrario, considerati irrilevanti: segnatamente, l'operazione addizionale determinerebbe, sul piano giuridico-economico, l'usurarietà anche qualora la pattuizione negoziale prevedesse un tasso moratorio minimo e comunque inferiore a quello corrispettivo.

Tali argomentazioni rilevano *a fortiori* con riferimento al tasso effettivo di mora (T.E.M.O.) (cfr. atto di citazione pag. 10 nonché perizia di parte attrice doc. 2 pag. 16 e ss.), la cui metodologia di calcolo è priva di basi scientifiche e non trova fondamento nelle previsioni contrattuali del mutuo; segnatamente, oltre alle osservazioni già svolte circa l'erroneità della mera sommatoria, si evidenziano ulteriori profili di incongruenza: anzitutto, il T.E.M.O. viene calcolato rapportando l'importo dovuto a titolo di interessi di mora esclusivamente sulla quota capitale e non sulla rata complessiva, decurtando quindi quest'ultima della quota interessi e, pertanto, determinando un incremento notevole del risultato finale in fattispecie analoga (sul punto, Trib Milano 16.2.2017 n. 1906 secondo cui *”non si comprende perché il valore assoluto della mora sia stato rapportato alla sola quota capitale quando la mora è stata applicata sull'intera rata non pagata ed è quindi tale ammontare che costituisce il “capitale” considerato per il suo calcolo”*).

In secondo luogo, sempre in via generale, merita di essere riproposta l'argomentazione già fatta propria dal Tribunale di Milano secondo cui *“l'erroneità della tesi di parte attrice emerge essenzialmente là dove si pretenda di parametrare la quota di interessi moratori alla quota capitale della rata tardivamente onorata e non già al capitale residuo al momento del pagamento, con l'effetto di individuare in tal modo un tasso di mora nettamente superiore rispetto a quello effettivamente applicato; il raffronto, infatti, non può che essere condotto con riferimento al capitale residuo ancora non restituito alla scadenza della rata, atteso che è in relazione al capitale erogato che viene inizialmente pattuito il tasso di interesse corrispettivo costituente il costo del mutuo ed è in relazione a*



*detto capitale, ridotto grazie al progressivo rimborso delle rate, che vanno conteggiati alle scadenze pattuite gli importi pretesi a titolo di interessi.* “(Trib. Milano 1906/2017 cit.)

In terzo luogo, infine, nella fattispecie concreta, il perito di parte ha operato una simulazione di ritardo a 29 giorni (cfr. doc. 2 parte attrice pag. 18), non solo non realizzatasi nella realtà effettiva, ma meramente ipotetica, in quanto pari al massimo ritardo prima della decadenza dal beneficio del termine.

Tale conclusione è altresì conforme all’orientamento consolidato del Tribunale di Pavia che, più volte, ha evidenziato l’erroneità della tesi di parte attrice e del *modus operandi* suggerito dalla medesima (cfr. da ultimo cfr. Trib. Pavia 8.2.2018 n. 237 secondo cui *“la tesi della sommatoria algebrica dei due tassi – concepita nella sua versione originaria all’indomani di un’aberrante lettura di Cass. 350/2013...– risulta sfornita di dignità scientifica anche nella sua successiva evoluzione, consistente nella creazione di un tasso effettivo di mora (T.E.M.O.)...: ciò in quanto, così operando, anche in questo caso si pretende di accorpare il dato numerico di due entità eterogenee (interessi corrispettivi e moratori) che hanno basi di calcolo completamente differenti (capitale mutuato e singola rata...”* nello stesso senso Trib. Pavia 23.2.2018 n. 356).

In definitiva, in ragione di quanto esposto, la corresponsione degli interessi di mora si configura quale voce di spesa rilevante ai fini dell’accertamento dell’usura ma non risulta giuridicamente fondata alcuna sommatoria con gli interessi corrispettivi né l’adozione di metodologie di calcolo erronee, come quella preordinata all’accertamento del del T.E.M.O., ai fini dell’accertamento dell’eventuale superamento della soglia di usura.

Premesse tali coordinate giurisprudenziali, nel caso concreto, a fronte delle reciproche eccezioni e deduzioni, è stata espletata CTU contabile.

A quest’ultimo proposito, in via generale, la relazione redatta dal consulente, particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico-motivazionale, elaborata nel contraddittorio tra le parti, risulta condivisibile sia nell’impostazione metodologica sia nelle conclusioni, complete ed esaurienti rispetto ai quesiti posti.

Sul piano metodologico, coerentemente con l’orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato, il CTU ha anzitutto illustrato la formula matematica della Banca D’Italia,



adottata al fine di individuare il TEG relativo al contratto; detta formula non è stata oggetto di particolari contestazioni dai c.t.p. di parte; parimenti, ha puntualmente elencato i costi e le spese inclusi nell'ambito del TEG nonché quelli esclusi dal computo (fra questi, imposte e tasse, spese notarili etc.) (cfr. relazione CTU pag. 8 e.ss.)

All'esito di tale premessa, il CTU ha precisato che *“il contratto al momento della sua origine prevedeva un tasso d'interesse (TAN) sotto soglia essendo lo stesso addirittura al di sotto del TEGM”* (sic relazione pag.8); il consulente ha altresì raffrontato il TEG con il relativo tasso soglia, in relazione all'intera durata del rapporto contrattuale, anche in considerazione della natura variabile del tasso evidenziando che *“seppure in alcuni periodi il TEG è superiore al tasso soglia, il tasso effettivo applicato secondo le condizioni di contratto, è comunque inferiore non generandosi di fatto interessi usurari.”* (pag. 13 relazione peritale)

Il CTU ha pertanto concluso sul punto che in ordine al *“Superamento del tasso soglia rispetto al tasso contrattuale: l'analisi ha permesso di constatare che non vi è stata generazione d'interessi usurari”* (relazione CTU pag.21); il contratto di mutuo, in relazione agli interessi corrispettivi e alle spese ordinarie, risulta quindi legittimo e conforme alla normativa anti-usura.

Questione maggiormente articolata e problematica si pone con riferimento ai tassi relativi agli interessi moratori.

A riguardo, sul piano fattuale, nella fattispecie concreta, il consulente ha evidenziato che *“ gli interessi di mora, applicabili solo in caso di ritardato pagamento di una o più rate, non sono periodicamente addebitati e, dalla documentazione in atti, gli unici documenti che quantificano l'applicazione effettiva dell'interesse di mora, sono la contabile con la specifica delle somme addebitate riguardo alla scadenza del 30.06.2009 e il rendiconto al 31.12.2014, dal quale sono addebiti detti interessi nella misura di Euro 41,40”* (sic relazione CTU paragrafo 3.4. pag. 16).

Tale circostanza risulta non contestata dai ctp e invero attestata sul piano documentale (cfr. all.7 alla relazione CTU); per il principio di effettività, in base a cui l'analisi dell'usurarietà deve essere condotta esclusivamente con riferimento ai costi



derivanti da spese ed oneri effettivamente addebitati dalla banca al contraente, potrebbe astrattamente configurarsi violazione della normativa antiusura, pur considerando gli interessi moratori, oltre che con riferimento al momento della pattuizione secondo quanto previsto dagli artt. 644 c.p. 1815 secondo comma c.c. nonché l d.l. 29.9.2000 n. 394 conv. L. 28.2.2001n. 24 , esclusivamente in relazione ai due semestri evidenziati dal CTU come quelli in cui risulta addebitati interessi di mora.

Al contrario, coerentemente con l'orientamento maggiormente estensivo, l'indagine del CTU si è sviluppata in relazione all'intero rapporto contrattuale anche con riferimento ai tassi di mora.

Questione preliminare e dirimente, sul piano matematico e giuridico, anche in ragione dell'esito dei calcoli del CTU (su cui *amplius infra*), risulta essere l'adozione o meno del parametro di maggiorazione pari al 2,1% che, secondo le Istruzioni di Banca D'Italia, sarebbe da applicare al tasso soglia al fine di individuare il parametro di raffronto relativo agli interessi moratori; si precisa, sul punto, che tale parametro è stato recentemente oggetto di aggiornamento e riduzione all' 1,9% con D.M. del 21.12.2017

Il Tribunale è consapevole dell'orientamento giurisprudenziale, avallato da recente e per larga parte condivisibile pronuncia della Cassazione, secondo cui *“il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia.”* (In termini Cass. 30.10.2018, ord. n.27442; nel merito Trib. Campobasso 29.11.2018 n. 795; Trib. Belluno 25.5.2018 n. 248)

Malgrado la presenza di tale indirizzo, supportato dalla recente pronuncia della Cassazione, tuttavia si intende dare continuità all'orientamento, invero maggioritario e preferibile, della giurisprudenza di merito (già proprio di questo Tribunale) secondo cui *“in*



*assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo e che possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima deve venire calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3.7.13". (in termini Trib. Milano 03.12.2014 n. 14394 nello stesso senso ex multis Trib. Roma 05.10.2018, n.18993 Trib. Bergamo 25.07.2017, n.2130 Trib. Monza 15.12.2015 n. 3083; Trib. Lanciano, 16.03.2016 n.127 ; Trib. Busto Arsizio 20.5.2017 )*

A tal proposito, si evidenzia anzitutto che la Cassazione sopra esposta risulta solo parzialmente condivisibile nella parte in cui precisa che *"Tanto gli interessi compensativi, quanto quelli convenzionali moratori ristorano dunque il differimento nel tempo del godimento d'un capitale: essi differiscono dunque nella fonte (solo il contratto nel primo caso, il contratto e la mora nel secondo) e nella decorrenza (immediata per i primi, differita ed eventuale per i secondi), ma non nella funzione."*; tale impostazione generale, pur autorevolmente sostenuta e non priva di fondamento, implica, ad avviso del Tribunale, una non corretta equiparazione, in fatto e in diritto, tra le due categorie di interessi che, viceversa risultano comunque nettamente distinte anche sul piano teleologico e funzionale.

In secondo luogo, strettamente connesso al precedente, l'adesione alla tesi fatta propria dalla citata ordinanza Cass. 27442/2018 svilirebbe la funzione risarcitoria posta alla base degli interessi moratori, e riconosciuta espressamente nella stessa pronuncia citata; questi ultimi hanno infatti pacificamente quale presupposto la mora del debitore ovvero il ritardo del pagamento di quanto dovuto sulla base di un contratto: tali elementi (contratto e mora) non costituiscono solo la fonte degli interessi in esame ma qualificano gli stessi sul piano finalistico, configurando quindi i medesimi in una posizione di alterità rispetto ai corrispettivi i quali, viceversa, rappresentano *strictu sensu*, una remunerazione di capitale e quindi un ricavo a beneficio dell'istituto di credito.

In ragione di quanto esposto, inoltre, non risulta condivisibile l'ulteriore assunto della Cassazione secondo cui *"il patto di interessi moratori convenzionali ultra legali non può dirsi una "operazione", e tanto meno un tipo contrattuale"*; al contrario, l'accordo negoziale relativo al tasso di interesse moratorio, sia pure accessorio rispetto ad altra



operazione, assume una sua autonomia giuridica ed economica nel complesso dell'operazione negoziale.

L'autonomia della clausola relativa agli interessi moratori si giustifica, oltre che per quanto già esposto, anche per la circostanza che non risulta prevedibile *ex ante* il ritardo del contraente (in termini di durata del ritardo, gravità dello stesso etc.) e quindi, la finalità risarcitoria, è comprensiva, fisiologicamente, della relativa alea gravante sul soggetto erogatore del mutuo.

Inoltre, nel contesto socio economico e nella realtà contrattuale odierna, caratterizzati dal frequente ricorso a strumenti di finanziamento e di erogazione del credito, l'individuazione del tasso moratorio avviene mediante adozione di criteri specifici ed ulteriori rispetto a quelli previsti per il tasso corrispettivo: conseguentemente il parametro di riferimento ai fini della verifica dell'usura, non può ignorare tale circostanza.

Sotto ulteriore profilo, non risultano pienamente superati dalla citata Cassazione i rilievi di carattere *strictu sensu* logico matematico, favorevoli all'incremento del 2,1%: il presupposto della maggiorazione, infatti (oggi peraltro oggetto di diminuzione) è costituito dall'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; tali organi, come noto, sia pure non dotati di potestà normativa, risultano non solo operatori pubblici qualificati nel settore creditizio ma svolgono rilevanti funzioni di vigilanza e controllo sulle singole banche e sono dotati di discrezionalità tecnica particolarmente significativa; la stima dell' incremento è quindi espressione di un'indagine statistica particolarmente articolata e complessa compiuta da tali soggetti, effettuata prendendo in esame plurime operazioni da parte degli enti creditizi (Trib. Bergamo 25.07.2017, n.2130)

Atteso quindi il carattere qualificato della Banca D'Italia, e attribuito un valore significativo alla stima da essa compiuta in ordine alla maggiorazione dei tassi di interessi in caso di mora, permangono criteri di coerenza logica e giuridica circa la necessità di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse; da un lato infatti viene utilizzata la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della Banca d'Italia, dall'altro, il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei: a quest'ultimo



proposito, in particolare, in base alle Istruzioni della Banca d'Italia dal calcolo del TEG "sono esclusi (...) gli interessi di mora".

In ragione di quanto esposto, la comparazione dei tassi relativi agli interessi *mora sic et simpliciter* con il tasso soglia stabilito esclusivamente in base al TEGM e per i tassi di interesse corrispettivi, comporterebbe una disomogeneità dei dati di riferimento, determinando inattendibilità scientifica-matematica dei risultati così conseguiti; in altri termini, fintanto la Banca d'Italia continua ad escludere gli interessi moratori del TEGM, i primi non potranno essere raffrontati al secondo senza aumenti ai fini della disciplina in materia di usura.

Infine, l'adozione di un parametro maggiorato non può in alcun modo ritenersi lesiva della normativa antiusura: al contrario, per le ragioni esposte inizialmente alla presente sentenza, esso consente di ritenere assoggettata alla relativa disciplina anche i tassi moratori altrimenti esclusi.

Coerentemente con tali presupposti logico-giuridici, altra giurisprudenza di merito, successiva alla pronuncia di Cassazione, continua ad applicare la citata maggiorazione in quanto "Conformemente alle indicazioni della Banca d'Italia, si rileva che gli interessi di mora sono stati sempre esclusi dal calcolo operato per addivenire alla media degli interessi convenzionali praticati dalle banche, proprio perché sono interessi che non attengono alla fisiologia del rapporto ma alla sua patologia. "Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela" (Banca d'Italia, "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" del 3 luglio 2013). (in termini Trib. Roma 07.11.2018, n.21423: che ha ulteriormente precisato come "Non è corretto, inoltre, il confronto indicato tra gli interessi di mora previsti in contratto e il tasso soglia antiusura previsto pro tempore per gli interessi corrispettivi, essendo questi ultimi inferiori a quelli di mora (previsti in misura superiore per la loro diversa funzione: non di corrispettivo per il godimento del denaro ma di risarcimento per il danno causato dall'inesatta restituzione della somma): ne consegue che il limite antiusura previsto all'epoca per gli interessi convenzionali non può essere





*acriticamente applicato agli interessi di mora, necessariamente maggiori rispetto a quelli convenzionali.”)*

L'adesione a tale impostazione determina, nel caso concreto, l'infondatezza della domanda di parte attrice anche con riferimento ai tassi per gli interessi moratori.

I CTU infatti, in relazione ai tassi moratori, all'esito di un'analisi avente ad oggetto l'intero rapporto contrattuale e non soltanto il momento della pattuizione ovvero quello di concreta applicazione dei tassi (cfr. pag. 17 e ss.) , con riferimento al *“Superamento del tasso soglia considerando maggiorazione del 2,1%”* ha concluso sottolineando che *“l'analisi ha permesso di constatare che non vi è stata generazione d'interessi usurari.”* (pag.21)

In definitiva, la domanda volta all'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse moratori risulta infondata..

Parimenti infondata l'ulteriore deduzione di parte attrice relativa ad una presunta indeterminatezza del TAEG / ISC nel contratto.

In primo luogo, la stessa parte attrice riconosce che, per i contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 4.3.2003 (valida dal 1.10.2003), non vi è obbligo tassativo di indicazione del TAEG comprensivo degli oneri addebitati al cliente (cfr. atto di citazione pag. 16): nella fattispecie in esame, quindi, al momento della stipula del contratto di mutuo, (30.11.2000) pacificamente non vi era alcun obbligo a carico della banca, di indicare, in modo sintetico e riassuntivo, i costi attinenti al contratto.

In secondo luogo, comunque, sul piano generale, in adesione al preferibile orientamento giurisprudenziale proprio anche di questo Tribunale, in relazione all'indicazione nel testo del TAEG/ISC, *“trattandosi di un dato sintetico con finalità prettamente informativa, da calcolarsi secondo la formula elaborata dalla Banca d'Italia, non è oggetto di autonoma pattuizione, né rientra nella nozione di “tassi d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate” che devono essere correttamente indicati nel contratto per la validità delle corrispondenti clausole (art. 117 TUB, comma 4), con conseguente inapplicabilità del successivo comma 7; - l'errata indicazione di tale indice non incide allora sugli elementi strutturali del contratto (accordo, causa, oggetto) ma può al più*



*determinare una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione legislativamente imposti all'operatore bancario a tutela del contraente debole; nonostante il carattere imperativo dei precetti violati"* (Trib. Pavia - Ordinanza ex art. 702ter c.p.c. – 3.4.2017; nello stesso senso Trib. Pavia del 8.2.2018 n. 237 ).

In altri termini, in base a detto orientamento, sulla base di un'interpretazione sistematica degli artt. 117 e 125 TUB in caso di sussistenza di difformità tra ISC e TAEG e, quindi, anche in caso di omessa indicazione dello stesso, specie con riferimento ai contratti stipulati in fase precedente al 1.10.2003, *"l'erronea indicazione dell'ISC non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito...l'erronea indicazione dell'ISC pubblicizzato , pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario e finanziario è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117 sesto comma c.p.c. concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza "* (in termini Trib. Milano 26.10.2017 n. 10832 secondo cui, pertanto, sarebbe ravvisabile esclusivamente un'ipotesi di responsabilità contrattuale della banca convenuta Trib. Roma 19.4.2017)

In ogni caso, infine, anche a voler accedere all'orientamento minoritario e maggiormente restrittivo e quindi, a voler ritenere che l'omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo comporti la rimodulazione del piano del mutuo ex att. 117 TUB (in tale senso Trib. Napoli 25.5.2015 n. 7779 Trib. Chieti 23.4.2015 n. 230) nel caso di specie, risultano condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto sul punto il CTU secondo cui *"Dalla documentazione in atti risulta che l'Istituto di Credito ha comunicato tempestivamente e puntualmente le condizioni applicate al rapporto di mutuo e pertanto con si ritiene necessario rielaborare il piano di ammortamento secondo i criteri di calcolo ex art. 117 TUB. "(relazione CTU pag. 6).*

A riguardo, le condizioni negoziali relative alla concessione del mutuo (tasso annuo corrispettivo, tasso di interesse in caso di mora, spese istruttoria etc.) risultano infatti puntualmente riportate nel contratto sottoscritto dalla sig.ra [REDACTED] e nei rispettivi allegati; in altri termini , i tassi e le spese a carico del contraente trovano esplicita previsione negoziale e sono state oggetto di informazione da parte dell'istituto di credito; il contratto è



quindi conforme ai criteri di trasparenza e pubblicità ex art. 117 TUB ovvero, come sottolineato dal CTU “*si ritiene che le condizioni riportate nel contratto di mutuo e allegati rispettano le condizioni minime contrattuali allora vigenti.*” (sic relazione pag.16)

In ragione di quanto esposto, la relativa deduzione di parte attrice risulta infondata.

Parimenti infondata l'ulteriore domanda avente ad oggetto la liberazione dalla garanzia da parte del sig. [REDACTED]

In primo luogo si evidenzia la legittimità delle pattuizioni negoziali concernenti il rapporto di mutuo e, dunque, la validità dello stesso, sia sotto il profilo del rispetto della normativa anti usura sia in relazione alla chiarezza del testo contrattuale in relazione ai costi addebitati: pertanto non è neanche astrattamente configurabile una condotta dolosa da parte dell'istituto di credito ovvero una violazione degli obblighi ex art. 1175 e 1375 c.c. nei confronti del garante, sig. [REDACTED]; la violazione di obblighi di buona fede e correttezza risulta peraltro solo genericamente allegata senza alcuna deduzione specifica.

In secondo luogo, la fideiussione non era generica in quanto era esattamente individuato l'importo dell'obbligazione garantita; inoltre, in assenza di esplicita deroga del codice, non può essere qualificata come “*garanzia a prima richiesta*”; in ogni caso, pur volendo qualificarla come tale, per le ragioni sopra esposte, era stata comunque sottoscritta *secundum legem*.

In terzo luogo, la clausola in cui viene rilasciata garanzia in relazione a contratto di mutuo a beneficio dell'istituto di credito non può configurarsi come vessatoria, non determinando *ex se* un significativo squilibrio delle prestazioni tra le parti in assenza di ulteriori elementi di diritto o circostanze di fatto, non allegate né provate; inoltre *a fortiori*, sul punto, in base al maggioritario e preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, le clausole inserite in contratto redatto in forma pubblico-notarile, non sono qualificabili come unilateralmente predisposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e quindi, ancorché vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass. 20.7.2017 n. 15237)

In definitiva anche su tale punto, la domanda degli attori risulta infondata.



Malgrado la soccombenza di parte attrice, sussistono gli estremi per una compensazione parziale al 70% delle spese del presente giudizio ex art. 92 c.p.c. in ragione dei plurimi profili giurisprudenziali caratterizzati da contraddittorietà: si registrano infatti difformi orientamenti in sede di legittimità e di merito, che, almeno in parte, integrano la fattispecie di “*mutamento di giurisprudenza su questioni dirimenti*” secondo la formulazione ex art. 92 c.p.c. nonché le “*gravi ed eccezionali ragioni*” secondo la formulazione della sentenza della Corte Costituzionale 19.4.2018 n.77 idonee a giustificare una compensazione delle spese tra le parti comunque maggioritaria

A tal proposito, *ex multis*, si evidenziano contrasti relativi al rilievo dei tassi moratori in relazione al computo della soglia di usura nonché difformi indirizzi concernenti il parametro da applicare ai fini dell’eventuale comparazione per la verifica del tasso soglia : l’adesione all’uno o all’altro orientamento avrebbe comportato conclusioni differenti in fase di decisioni

I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 per cause di valore indeterminabile, secondo la dichiarazione di valore contenuta nell’atto di citazione, riconoscendo una complessità media, applicando il parametro medio per tutte le fasi di giudizio, risultando astrattamente pari a € 10.343,00 e, dunque, in virtù della citata compensazione al 70% sono addebitati fino a €3102,00 su parte attrice soccombente, oltre spese generali al 15% iva e cpa.

Per analoghe ragioni le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono addebitate al 70% su parte attrice e al 30% su parte convenuta nei rispettivi rapporti interni e in solido verso il CTU.

L’istituto di credito è altresì condannato a versare una somma pari al contributo unificato del presente giudizio r.g.3066/2016, al bilancio dello Stato ex art. 8 c. 4 bis d.lgs. 4.3.2010 n. 28, in quanto non ha partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria a cui era stato ritualmente evocato da parte attrice (cfr. doc. 4 parte attrice) : a riguardo non costituisce “*giustificato motivo*” sufficiente *ex se* ad escludere la condanna l’infondatezza della pretesa della controparte, in particolare allorquando le questioni giuridiche affrontate



risultino controverse in dottrina e giurisprudenza e l'adesione all'uno o all'altro orientamento determina conclusioni difformi in fase di decisione.

**P.Q.M.**

*Il Tribunale di Pavia, in composizione monocratica, in persona del dott. Renato Cameli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:*

*I) Rigetta perché infondata la domanda degli attori [redacted] (c.f. [redacted]), [redacted] (c.f. [redacted]), [redacted].*

*II) Accerta e dichiara la legittimità del contratto di mutuo rep. [redacted] racc. [redacted], rogito notaio [redacted], stipulato in data 30.11.2000 dalla sig.ra [redacted] quale mutuataria e dal sig. [redacted] quale garante;*

*III) Condanna altresì gli attori [redacted] e [redacted] a rimborsare alla parte convenuta Banca [redacted] (C.F. [redacted]) il 30% delle spese di lite, che si liquidano in € 3102,9 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e iva.*

*IV) Addebita in via definitiva su entrambe le parti in solido nei confronti del CTU e al 70% sugli attori e al 30% sulla convenuta le spese della consulenza, già liquidate con separato decreto;*

*V) Condanna Banca [redacted] (C.F. [redacted]) al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.*

Pavia, 8 gennaio 2019

Il Giudice  
dott. Renato Cameli

